

GADDA G. & ROSSI F. SNC Intermediari assicurativi

– Via Martiri della Libertà, 3 - 20096 PIOLTELLO (MI) - Tel. 02/92.107.278 – e-mail
agenziagaddaerossi@gmail.com.

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

GADDA GAETANO E ROSSI FABIO SNC iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 17 maggio 2007, con numero A000135281.

Sede legale: VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 3, PIOLTELLO (MI) 20096, telefono: 0292107278, e-mail: agenziagaddaerossi@gmail.com, p.e.c.: gaddaerossi@pec.it, sito internet: www.gaddaerossi.com.

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

All'interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del cliente:

1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

7/2023

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa proponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

GADDA G. & ROSSI F. SNC Intermediari assicurativi

– Via Martiri della Libertà, 3 - 20096 PIOLTELLO (MI) - Tel. 02/92.107.278 – e-mail
agenziagaddaerossi@gmail.com.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

GADDA GAETANO E ROSSI FABIO SNC

NUMERO ISCRIZIONE RUI A 000135281

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-*decies* comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

2/2023

- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-*sexies*, commi 1 e 2, del Codice.

**ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L'INTERMEDIARIO HA O POTREBBE AVERE
RAPPORTI D'AFFARI**

(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In adempimento all'obbligo previsto dalla normativa sopra indicata, si segnala alla clientela che l'intermediario ha o potrebbe avere affari con le seguenti imprese di assicurazione:

Allianz spa
Zurich Insurance plc
Allianz Viva spa
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA
Allianz Global Life DAC
Allianz Lebensversicherungs-AG
AWP P&C SA
Arch Insurance (EU) DAC
Great Lakes Insurance S.E.
Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Lloyd's
XL Insurance Company S.E.
Elite Insurance Company S.E.
AmTrust
Lloyd's
AIG Europe S.A.
Tutela Legale spa

7/2023

Agenzia: PIOLTELLO
Codice: 276000

TABELLA PROVVISORIALI RC OBBLIGATORIA

DESCRIZIONE RAMO	% PROVVISORIALE	% NAE
Settore I	13,0	0,0
Settore II	13,0	0,0
Settore III	11,0	0,8
Settore IV - autocarri > Q. 40	11,0	0,8
Settore IV - autocarri < Q. 40	13,0	0,0
Settore IV - motocarri	13,0	0,0
Settore V	13,0	0,0
Settore VI	13,0	0,0
Settore VII	13,0	0,0
N4R	13,0	0,0
Nautica	13,0	0,0

Per NAE si intende Nuovo Accordo Economico.

LEGENDA

- Settore I: Autovetture
- Settore II: Taxi
- Settore III: Autobus, Filobus, Treni lillipuziani su ruote gommate
- Settore IV: Autocarri, Motocarri per trasporto cose
- Settore V: Motocicli, Ciclomotori
- Settore VI: Operatrici Semoventi
- Settore VII: Macchine Agricole
- N4R: Polizze Nuova 4R
- Nautica: Polizze RC Natanti

NOTA

Si informa il Cliente che nel contratto di assicurazione tali percentuali provvisorie potrebbero essere diverse da quelle sopra indicate, in quanto nel singolo contratto la percentuale provvisoria è espressione del rapporto tra l'ammontare concreto della provvigione ed il premio globale annuo RC Auto, al lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge.

4/2023



ZURICH

**Informativa ai sensi dell'art. 131 comma 2bis del D. Lgs. 209/2005
- Codice delle assicurazioni private -
e dell'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9/5/2008**

SEZIONE I

Informazioni generali sull'impresa di assicurazioni

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR).

Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita attraverso la propria **Rappresentanza Generale per l'Italia** avente sede legale in via Benigno Crespi 23, 20159 - Milano.
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.2662.2768.

Sito internet: www.zurich.it

Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it

C.F./P.IVA/R.I. Milano: 05380900968

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066.

SEZIONE II

Informazioni sui livelli provvigionali percepiti dall'intermediario nell'offerta di contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti.

Livello delle provvigioni/compensi* riconosciuti all'Intermediario dall'Impresa Zurich Insurance plc, Rappresentanza Generale per l'Italia:

- RC autoveicoli, motocicli, ciclomotori, natanti ad uso privato/diporto (esclusi autotassametri, veicoli adibiti a noleggio con o senza conducente, natanti ad uso pubblico, polizze a libro matricola).

10 %

- RC tutti i restanti rischi.

8 %

*Misure espresse in termini percentuali, applicati al premio imponibile, al netto di tasse, imposte e contributi comunque denominati

4/2023

INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVISORIALI PERCEPITI DALL' INTERMEDIARIO PER LA GARANZIA "RESPONSABILITA' CIVILE AUTO"

INTERMEDIARIO : Gadda G. e Rossi F. snc

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI: A000135281

IMPRESA HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO IMPRESE 2.00002

L'aliquota provvisoria di seguito esposta è rapportata al premio globale della garanzia "responsabilità civile auto" ed è differenziata in relazione ai diversi settori tariffari.

GRUPPI DI RISCHIO	ALIQUOTE
R.C.A.	
a) Autovetture:	13
b) Veicoli d'epoca e di interesse storico -	11
c) Motoveicoli - Macchine operatrici e carrelli - Macchine agricole c/proprio - Natanti	10
d) Autocarri c/proprio e veicoli da trasporto -Ciclomotori	9
e) c/terzi - trasporto pubblico	5,5

La presente informativa viene messa a disposizione del pubblico in adempimento al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del Dlgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private

2/2023

ALLIANZ VIVA SPA

Informativa sui livelli provvigionali percepiti dall'intermediario per la garanzia "responsabilità civile auto".

Intermediario: GADDA GAETANO & ROSSI FABIO SNC – codice agenzia : 2194
 Numero di Iscrizione al Registro degli Intermediari: A000135281
 Impres **ALLIANZ VIVA SPA**
 Numero di Iscrizione all'Albo delle Imprese:

L'aliquota provvigionale di seguito esposta è rapportata al premio globale della garanzia "responsabilità civile auto" ed è differenziata in relazione ai diversi settori tariffari.

SETTORE TARIFFARIO	ALIQUOTA
✓ Settori I e II (autovetture)	
proprietari e/o conducenti di età fino a 24 anni compresi.....	7,91
proprietari e/o conducenti di età compresa tra 25 e 29 anni.....	7,91
proprietari e/o conducenti di età compresa tra 30 e 54 anni.....	7,91
proprietari e/o conducenti di età maggiore o uguale a 55 anni.....	7,91
proprietario persona giuridica.....	7,91
✓ / Settore III (autobus).....	7,91
✓ Settore IV (motocari).....	7,91
Settore IV (autocarri)	
✓ autocarri fino a 35 quintali.....	7,91
autocarri oltre i 35 quintali.....	6,32
✓ Settore V (ciclomotori).....	8,13
✓ Settore V (motocicli).....	7,91
Settore VI (macchine operatrici e carrelli).....	7,91
Settore VII (macchine agricole).....	7,91
Settore VIII (natanti).....	8,13

La presente informativa viene messa a disposizione del pubblico in adempimento al Regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private
 - agg. Marzo 2013



1/2023